



Comune di Scopa

PROVINCIA DI VC

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 20 DEL 10/02/2026

OGGETTO:

**Affidamento fornitura energia elettrica anno 2026 alla Minerva Energia srl.
Procedura di affidamento. Decisione a contrarre.**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO¹

Visto il Decreto del Sindaco, n. 2/2024 dell'11/06/2024 con il quale è stato individuato il Responsabile Unico dei Servizi;

Premesso che, si rende necessario rinnovare l'affidamento per la fornitura di energia elettrica per l'anno in corso;

Considerato che la somma a base di gara è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

Visto l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36/2023;

Ritenuto di provvedere all'aggiudicazione mediante procedura negoziata di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 36/2023;

svolta una preliminare indagine esplorativa di mercato;²

Ritenuto, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 13 c. 2 L. 180/2011 che nell'appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali, in quanto trattandosi di attività strettamente collegate, è bene che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;

Ritenuto di confidare l'affidamento del servizio di fornitura energia elettrica alla Minerva Energia srl con sede legale a Borgomanero in Via G. Matteotti n. 26, in quanto la stessa è già specializzata nel settore e nota all'Amministrazione comunale per avere fornito l'energia elettrica negli ultimi anni e si è impegnata ad eseguire il servizio al prezzo di € 200,00 per l'alimentazione degli orologi pubblici, € 2.000,00 per la fornitura di energia degli immobili di proprietà comunale ed € 4.999,00 per la fornitura di energia agli impianti pubblici per il primo quadrimestre (iva esclusa) e prese in esame, altresì, le caratteristiche tecniche e funzionali e valutarne le rispettive qualità e considerato altresì il rapporto qualità prezzo;

Ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato;

Visto l'art. 1, comma 449 della Legge 296/2006 che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 legge 448/1999;

Visto che, ai sensi del comma 449 della legge 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

Preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 Legge 448/1999, nei seguenti casi:

¹ Il Dirigente ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. b) D.Lgs. 267/2000 o, per gli Enti privi di qualifiche dirigenziali, il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 109, comma 2, D. Lgs. 267/2000.

² Tale indagine è comunque suggerita dall'ANAC in: "Linee guida attuative del nuovo codice degli appalti – Documento di consultazione – Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici". Leggiamo infatti: "E' preferibile, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari". Anche Maggioli suggerisce certamente di procedere con un'analisi di mercato che consenta il confronto tra almeno due preventivi.

- a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art.9 comma 3 D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014;
- b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art.1 comma 512 Legge 208/2015;
- c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. 95/2012;
- dato atto, tuttavia, che non sussistono convenzioni attivate da Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e da Centrali di committenza di cui all'art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad oggetto i beni/servizi da acquisire con il presente provvedimento;
 - visto il secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 della L. 296/06, così come modificato dall'art. 1, comma 149 della L. 228/12;
 - considerato che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per gli acquisti sotto soglia "sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione" ai sensi del medesimo articolo 328" (del DPR 207/10);
 - dato atto che, ai sensi dell'art. 1 c. 450 legge 296/2006, il ricorso al Mepa di Consip o di centrale di committenza o ex art. 328 DPR n. 207/2010 è previsto per importi pari o superiori a 1.000 euro;
 - ritenuto, sensi dell'art. 50 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 13 c. 2 L. 180/2011 che nell'appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto trattandosi di attività strettamente collegate, è bene che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;
 - atteso che la doverosità della suddivisione dell'appalto al fine di favorire le piccole e medie imprese non può andare a discapito dell'economica gestione della commessa pubblica (determinazione ANAC 3/2014);
 - viste le dichiarazioni dell'operatore economico selezionato di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 D.Lgs. 36/2023;
 - verificati i requisiti di idoneità professionale;
 - visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 - dato atto che:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	fornitura energia elettrica anno 2026
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	servizio fornitura energia elettrica anno 2026
	FORMA DEL CONTRATTO:	mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere/pec, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023.
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	il servizio dovrà essere

		eseguito secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e garantire la fornitura di energia elettrica
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	procedura negoziata di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, del D.Lgs. 36/2023.
	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	Trattandosi di affidamento diretto, il criterio di valutazione è comunque da considerarsi offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

- accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

tenuto conto che i CIG relativi al servizio sono i seguenti:

- ✓ BA58E38B74 per fornitura energia orologi pubblici;
- ✓ BA58D05E18 per fornitura energia immobili di proprietà comunale;
- ✓ BA58B2305D per fornitura energia concentrico e frazioni 1° quadrimestre 2026;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di procedere all'acquisizione, per mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.50 D.Lgs. 36/2023, del servizio di fornitura energia elettrica per l'anno 2026;
- 3) di prendere atto che i CIG riferiti all'esecuzione della fornitura in argomento sono i seguenti:
 - ✓ BA58E38B74 per fornitura energia orologi pubblici;
 - ✓ BA58D05E18 per fornitura energia immobili di proprietà comunale;
 - ✓ BA58B2305D per fornitura energia concentrico e frazioni 1° quadrimestre 2026;
- 4) di affidare il servizio alla ditta Minerva Energia srl con sede legale a Borgomanero in Via G. Matteotti n. 2615, imputando la spesa di:
 - ✓ € 200,00 al CAP. 460/2/1;
 - ✓ € 2.000,00 al CAP. 130/1/4;
 - ✓ € 4.999,00 al CAP. 2770/5/1;
- 5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Mornico Patrizio;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Dà atto, altresì, che la presente determinazione:

- a) viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

b) viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
MORNICO Dott. Patrizio

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.